

STATUTO SOCIALE

PROMETHEUS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "PROMETHEUS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA".

Articolo 2 - Sede

2.1 La sede legale dell'Associazione è in Via Campagnola, n. 58, c.a.p. 25030 Brandico (BS).

L'Associazione potrà attivare altre sedi operative in Italia e all'estero oppure operare presso sedi di terzi in assistenza o supporto ad altre organizzazioni pubbliche o private.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati.

Articolo 4 - Scopo

4.1 L'Associazione è apolitica e apartitica e non ha scopo di lucro ed è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura.

4.2 Essa ha per finalità lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche finalizzate alla diffusione dell'educazione motoria e dell'avviamento allo sport in tutte le discipline olimpiche e non olimpiche riconosciute dal CONI, con particolare riferimento al calcio, al futsal, al rugby, alla pallavolo, all'attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, alla ginnastica per tutti, all'attività con sovraccarichi e resistenze finalizzate al fitness e al benessere fisico e alle discipline della danza sportiva, anche in stretta collaborazione con Federazioni sportive, Discipline sportive associate, Enti di Promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, nonché con istituzioni scolastiche e altre associazioni o società sportive, intesi come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei partecipanti, mediante la gestione di ogni forma agonistica e non agonistica, idonee a promuovere la conoscenza e la pratica delle predette discipline sportive riconosciute dal CONI e

l'attività motoria in genere.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà inoltre:

- a) svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti sportivi anche polivalenti ed attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva delle predette discipline, mediante l'organizzazione di corsi, anche di preparazione fisico-atletica, a vari livelli per la pratica agonistica o amatoriale, ivi comprese iniziative di addestramento e formazione;
- b) organizzare e partecipare a gare, campionati, manifestazioni sportive ed ogni altra iniziativa anche a carattere culturale utile per la propaganda e la diffusione delle predette discipline;
- c) svolgere attività di formazione e perfezionamento di istruttori, tecnici ed allenatori nella predette discipline sportive, anche con modalità *e-learning*; svolgere attività di consulenza in materie attinenti all'ambito sportivo; indire corsi d'avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi, nonché borse di studio o elargire contributi di sostegno a favore di atleti meritevoli o in disagio economico;
- d) svolgere ogni altra iniziativa culturale, ludica e ricreativa finalizzata a coniugare lo sport con attività legate al benessere psico-fisico, alla formazione e all'approfondimento di qualsiasi altra branca artistica e culturale in genere, anche con la partecipazione di soggetti non associati, e che includano lo sport e l'educazione sportiva come elemento strutturale su cui si fonda l'iniziativa;
- e) organizzare viaggi e soggiorni purchè finalizzati alla pratica delle predette discipline sportive;
- f) pubblicare periodici o notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi testi, comunicati e circolari riconducibili alle attività che costituiscono l'oggetto associativo, questo sia su carta che su web che su social network;
- g) realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget, ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali curandone la distribuzione;

	h) svolgere attività di produzione, anche con proprio brevetto, nonché cessione di materiale e attrezzature sportive, ivi compresi software per il funzionamento delle attrezzature digitali;	
	i) somministrare alimenti e bevande nonché distribuire o vendere prodotti dell'integrazione alimentare idonei al miglioramento dello stato fisico e mentale degli atleti;	
	j) svolgere ogni altra attività o servizio connessi al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività, in quanto ad esse integrative, accessorie, anche a carattere commerciale, purché nei limiti consentiti dalla legge.	
	4.3 Conformemente alle finalità ricreative potrà essere attivato un posto di ristoro per la somministrazione di alimenti e bevande.	
	4.4 L'Associazione accetta incondizionatamente di adeguarsi alle norme e alle direttive Comitato Internazionale Olimpico del C.I.O., del C.O.N.I., delle Federazioni internazionali e nazionali di appartenenza, ivi compresi gli Enti di Promozione Sportiva e le Discipline Associate riconosciuti dal CONI, impegnandosi ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico dell'Associazione, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva.	
	Articolo 5 - Associati e tesserati	
	5.1 L'appartenenza all'Associazione è volontaria ed hanno diritto ad essere Associati tutti coloro che intendano condividere gli scopi dell'Associazione e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Gli Associati si suddividono nelle seguenti categorie:	
	a) ASSOCIATI FONDATORI - Sono considerati tali gli Associati firmatari dell'Atto costitutivo.	
	b) ASSOCIATI ORDINARI - Sono considerati tali tutti coloro che versano una quota quale contributo e, previa iscrizione alla stessa, partecipano direttamente all'attività sportiva, amministrativa, organizzativa e gestionale dell'Associazione.	
	c) ASSOCIATI SOSTENITORI - Sono considerati tali coloro che versano una quota quale contributo per la gestione, sia che svolgano attività sportiva o senza partecipazione all'attività sportiva, culturale e	

gestionale dell'Associazione.

d) **ASSOCIATI ONORARI** – Sono considerati tali coloro che si sono distinti per il loro impegno nel sociale o nelle discipline praticate dall'Ente. Sono ammessi a seguito di delibera del Consiglio.

5.2 L'atto di adesione all'Associazione comporta l'approvazione incondizionata dello Statuto Sociale.

5.3 Coloro che intendono svolgere attività sportiva presso l'Associazione pur senza aderire in qualità di associati, verranno tesserati in nome e per conto dell'Associazione presso la competente Federazione, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva di appartenenza. L'Associazione potrà richiedere ai Tesserati, all'inizio di ogni stagione sportiva, un contributo di frequenza come rimborso di parte dei costi sostenuti per garantire le loro attività sportive.

Articolo 6 – Requisiti per l'ammissione

6.1 Per essere ammessi a far parte dell'Associazione è necessario: a) fare domanda al Consiglio Direttivo; b) versare, ove dovuto, l'importo della quota di adesione.

6.2 Il Consiglio Direttivo o un suo delegato, verificato il possesso da parte del richiedente dei requisiti prescritti dallo Statuto o da eventuale apposito regolamento, ammette il nuovo Associato con specifica delibera oppure con espresso assenso sulla domanda di ammissione anche per il tramite del delegato.

6.3 L'eventuale diniego da parte del Consiglio Direttivo o del suo delegato ad una domanda di adesione non pregiudica il diritto del richiedente, da esercitarsi entro il termine di trenta giorni, al contraddittorio dinanzi all'Assemblea che delibera, secondo le maggioranze ordinarie, in merito all'ammissione o alla conferma del diniego del Consiglio Direttivo, in maniera inappellabile.

6.4 Il Consiglio Direttivo può esentare in modo insindacabile alcuni Associati dal versamento della quota di adesione o della quota associativa annua o dei corrispettivi specifici per ragioni economiche.

6.5 In caso di domande di ammissione ad Associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale che ne assume la rappresentanza associativa.

6.6 Le quote non sono trasmissibili né rivalutabili, salvo *mortis causa*.

6.7 E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

6.8 L'ammissione decorre dalla data della domanda di adesione.

Articolo 7 – Diritti degli Associati

7.1 La qualifica di Associato dà diritto all'elettorato attivo e passivo, alla partecipazione alla vita

associativa ed in particolare alla partecipazione alle Assemblee con espressione di voto, nonché a

frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nei regolamenti interni.

7.2 Il diritto di voto per le delibere riguardanti le modificazioni dello statuto e dei regolamenti nonché per

la nomina degli organi direttivi dell'Associazione è riservato ai soli Associati maggiorenni, ai sensi

dell'art.148, comma 8, lett. c, del DPR 22.12.1986, n.917.

7.3 Gli Associati hanno il dovere di versare la quota di adesione e la quota associativa annua ove

prevista. Hanno altresì il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome

dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione o Ente di Promozione sportiva

riconosciuti dal CONI a cui l'Associazione aderisce.

7.4 Possono ricoprire cariche sociali gli Associati con regolare iscrizione all'Associazione e tenuto conto

di quanto riportato all'art. 17.

Articolo 8 - Cessazione del rapporto associativo

8.1 Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione:

a) qualora siano stati dichiarati interdetti, inabilitati ex art. 415 C.C. punti 1 e 2, ovvero coloro che

riportino in sede penale una condanna che ne leda l'onorabilità; b) per morte; c) per dimissioni volontarie;

d) per morosità, a causa del mancato pagamento della quota di ammissione o associativa annua, ove

prevista, o dei corrispettivi specifici decorso un mese dal termine di versamento; e) per radiazione.

8.2 Nei casi di decadenza per morosità e radiazione, l'Associato escluso può proporre entro trenta giorni

le proprie controdeduzioni all'Assemblea che potrà accoglierle o respingerle confermando, in tal caso, la

decisione di esclusione del Consiglio.

8.3 Gli Associati dimissionari per morosità e che abbiano attivamente operato nell'Associazione,

qualora riammessi, sono tenuti a versare tutte le quote associative annuali arretrate.

Articolo 9 - Versamenti e finanziamenti dei soci

Gli Associati, previa delibera del Consiglio Direttivo ratificata dall'Assemblea degli Associati secondo le maggioranze dell'assemblea ordinaria, possono provvedere al fabbisogno finanziario dell'Associazione anche mediante finanziamenti temporanei e infruttiferi.

Articolo 10 – Organi sociali

Gli organi sociali sono: a) l'Assemblea degli Associati; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo.

Articolo 11 – Assemblea

11.1 L'Assemblea degli Associati è costituita da tutti gli Associati a cui compete un solo voto.

11.2 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli Associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione, ove prevista.

11.3 Gli Associati possono farsi rappresentare da altri Associati anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

11.4 L'Associato delegato non può rappresentare più di un Associato.

11.5 All'Assemblea degli Associati compete di:

- approvare il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo;
- eleggere i componenti il Consiglio Direttivo fissandone il numero nei limiti dell'art. 12, procedere alla loro eventuale revoca nonché deliberare l'azione di responsabilità contro i medesimi;
- deliberare in ordine alle modificazioni statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro affare di ordinaria o straordinaria amministrazione che venga proposto dal Consiglio Direttivo o sulle eventuali proposte formulate congiuntamente da almeno un decimo degli Associati.

11.6 L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo anche a seguito di domanda scritta proveniente da almeno un decimo degli Associati ai sensi dell'art. 20 del codice civile, con avviso contenente gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

L'Assemblea deve essere convocata con avviso idoneo affisso presso la sede sociale oppure mediante

avviso trasmesso via mail agli indirizzi comunicati dagli stessi Associati in sede di domanda di adesione

oppure con ogni altro mezzo idoneo a rilasciare l'attestazione di trasmissione, almeno otto giorni prima di

quello fissato per l'adunanza.

11.7 E' validamente costituita l'Assemblea, anche se non convocata, quando intervengano tutti gli

Associati e tutti i membri del Consiglio Direttivo.

11.8 L'Assemblea degli Associati può essere ordinaria o straordinaria e dovrà essere convocata, nei

termini dianzi indicati, almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo nei centoventi giorni ovvero,

quando particolari esigenze lo richiedono, nei centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio per

l'approvazione del bilancio consuntivo. L'Assemblea può essere convocata sia in prima che in seconda

convocazione nello stesso giorno.

11.9 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora risulti presente la

maggioranza degli Associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione per qualunque sia il numero

degli Associati intervenuti; delibera a maggioranza dei presenti.

11.10 L'Assemblea straordinaria sarà convocata quando il Consiglio Direttivo lo crederà opportuno o

quando ne sia fatta richiesta almeno dalla maggioranza degli Associati aventi diritto al voto con lettera

motivata. Essa delibera sui seguenti argomenti: 1) modifiche dello Statuto; 2) scioglimento

dell'Associazione. Per tali delibere occorre: a) in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più

uno degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; b) in seconda convocazione si

applicano i *quorum* di cui al precedente comma 11.9.

11.11 Di ogni Assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere redatto apposito verbale a cura del

Segretario o di chi ne fa le veci. Il verbale firmato dal Presidente e da chi lo ha redatto, nonché, qualora

se ne ravvisasse l'opportunità, da tutti i presenti viene conservato agli atti ed ogni Associato può

prenderne visione.

Articolo 12 – Presidente e Vice Presidente

12.1 Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Spetta al Presidente: - la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi ed alla Autorità Giudiziaria; - l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo; - la convocazione dell'Assemblea degli Associati ed alla convocazione del Consiglio Direttivo presiedendone le riunioni; - firmare tutti gli atti che comportino impegni finanziari o si riferiscono a movimenti di denaro; - adottare i provvedimenti a carattere di urgenza con obbligo di riferire al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

12.2 Il Vice Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

12.3 Il Presidente ha facoltà di nominare procuratori per determinati atti o per categorie di atti e avvocati per rappresentare l'Associazione in ogni grado di giudizio. Per il miglior svolgimento dell'attività istituzionale dell'Associazione, il Presidente può, per determinate e specifiche funzioni, nominare consulenti, esperti o soggetti professionalmente qualificati e fissare i loro compensi, previo consenso del Consiglio Direttivo.

Articolo 13 – Il Consiglio Direttivo

13.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dagli Associati aventi diritto. E' composto da due a cinque membri ed è in carica dal momento dell'elezione per quattro anni decadendo all'elezione del successivo Consiglio Direttivo. I componenti sono rieleggibili.

13.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria su convocazione del Presidente con semplice lettera anche mail recante l'Ordine del Giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, spedita almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. Qualora siano presenti tutti i Consiglieri ed il Presidente la riunione è valida anche se non sono state rispettate le formalità di convocazione.

13.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ed ogni volta che almeno i tre

quinti dei membri del Consiglio stesso lo richiedano indicando gli argomenti da trattare; è costituito con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti.

13.4 Decade dalla carica il Consigliere assente ingiustificato per tre sedute consecutive.

13.5 Qualora un Consigliere intenda rinunciare alla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza del mandato deve darne comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio stesso. La rinuncia ha effetto immediato.

13.6 Qualora un Consigliere cessasse dal proprio incarico per qualsiasi motivo prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla sostituzione con il primo dei non eletti o, in mancanza, con uno degli Associati regolarmente iscritti, salvo ratifica dell'Assemblea degli Associati nella prima riunione utile.

13.7 Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea degli Associati, decade l'intero Consiglio. Entro trenta giorni dalla decadenza del Consiglio, deve essere convocata l'Assemblea ai sensi del precedente art. 11.

Articolo 14 – Funzioni del Consiglio Direttivo

14.1 Il Consiglio Direttivo delibera su tutto ciò che concerne l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- elegge il Presidente e il Vice Presidente, tra i propri componenti;
- redige i regolamenti di attuazione dello Statuto e di funzionamento dell'Associazione;
- delibera sull'ammissione dei nuovi Associati, anche per il tramite di proprio delegato;
- formula l'ordine del giorno dell'Assemblea degli Associati fissandone le date di convocazione;
- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli Associati;
- convoca l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dagli Associati come riportato nell'art. 11;
- ratifica le decisioni prese, in caso di urgenze ed estrema necessità, dal Presidente;
- determina le quote associative annuali per gli Associati;
- assume tutte le deliberazioni inerenti la gestione del personale sia dipendente che non dipendente;

	<ul style="list-style-type: none"> – provvedendo in particolare alla scelta degli istruttori; 	
	<ul style="list-style-type: none"> – determina i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte e ne fissa le modalità di pagamento; 	
	<ul style="list-style-type: none"> – adotta tutti i provvedimenti disciplinari verso gli Associati; 	
	<ul style="list-style-type: none"> – delibera su eventuali convenzioni con altre Associazioni, Circoli, Aziende, Enti; 	
	<ul style="list-style-type: none"> – distribuisce incarichi specifici, tecnici, organizzativi e funzionali; 	
	<ul style="list-style-type: none"> – redige il bilancio annuale e l'eventuale bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea degli Associati 	
	per l'approvazione;	
	<ul style="list-style-type: none"> – cura l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea 	
	dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione;	
	<ul style="list-style-type: none"> – provvede al tesseramento degli Associati alla Federazione o Ente di Promozione Sportiva di 	
	appartenenza entro i termini fissati annualmente dall'Ente stesso;	
	<ul style="list-style-type: none"> – stipula tutti gli atti ed i contratti di qualsiasi natura attinenti all'attività dell'Associazione. 	
	<ul style="list-style-type: none"> – conferisce procure, sia generali che speciali, eccetto quanto attiene alle prerogative espressamente 	
	attribuite al Presidente.	
	Articolo 15 – Gratuità delle cariche sociali	
	15.1 In ragione delle finalità perseguite dall'Associazione tutte le cariche elettive dell'Associazione sono	
	senza compenso, salvo diversa volontà dell'Assemblea degli Associati. È ammesso, se il bilancio lo	
	consente, il rimborso delle spese sostenute, dietro presentazione dei giustificativi fiscalmente validi.	
	Articolo 16 – Collaborazioni	
	16.1 L'Associazione potrà avvalersi, oltre che della collaborazione degli Associati, anche di esterni nel	
	rispetto delle norme vigenti in materia giuslavoristica e fiscale.	
	Articolo 17 – Sanzioni disciplinari	
	17.1 A carico degli Associati che vengano meno ai doveri verso l'Associazione, ad una condotta	
	conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine sportiva o che, con le proprie azioni disonorevoli,	
	costituiscono ostacolo al buon andamento anche sportivo dell'Associazione, possono essere adottate le	

seguenti sanzioni disciplinari: a) l'ammonizione; b) la sospensione; c) la radiazione.

17.2 Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti. La delibera di radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea generale degli Associati.

Articolo 18 – Incompatibilità ed esclusioni

18.1 Non possono essere chiamati a ricoprire le cariche sociali:

a) coloro che non siano maggiorenni; b) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso; c) coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal C.O.N.I. o dalla Federazione di appartenenza; d) coloro che ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito definito dalla normativa vigente; e) coloro che non sono in regola con il pagamento delle quote associative.

Articolo 19 – Esercizio sociale

19.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto successivo.

19.2 Al termine di ciascun esercizio sociale deve essere redatto un rendiconto economico e finanziario da approvarsi secondo le disposizioni del presente Statuto.

19.3 Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 20 – Sezioni

20.1 L'Associazione potrà costituire delle sezioni sportive che riterrà opportune al fine del miglior perseguimento degli scopi sociali.

Articolo 21 – Clausola compromissoria

21.1 Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli Associati e tra gli Associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della Federazione di appartenenza.

Articolo 22 – Vincolo di giustizia

22.1 L'Associazione dal momento dell'affiliazione e gli Associati dal momento del tesseramento alla Federazione di appartenenza si impegnano a rispettare il vincolo di giustizia federale e la clausola compromissoria previsti nello Statuto e nei regolamenti della Federazione stessa.

Articolo 23 - Patrimonio ed entrate

23.1 Il patrimonio è costituito: a) dai beni mobili ed immobili di proprietà; b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e non reimpiegati per le attività istituzionali.

23.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite: a) dalle quote di adesione, dalle quote associative annuali e dai corrispettivi specifici per i servizi resi agli associati e a terzi; b) dai versamenti volontari degli Associati; c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti il bilancio ordinario; d) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere; e) dalle rendite immobiliari, ove sussistano; f) da erogazioni liberali e lasciti; g) da ogni altra entrata individuabile come provento.

Articolo 24 - Scioglimento

24.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad enti affini, alla Federazione, Disciplina associata o Ente di promozione sportiva di appartenenza o ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, co.190 della L.23.12.1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ovvero a fini sportivi.

Articolo 25 – Norma finale

25.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia allo Statuto della Federazione o Ente di promozione sportiva di appartenenza ed in difetto di esso alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni.